

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Difensore Civico

1.10.7.1/1/2013A

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



00000032 DC 18/01/2013

Alla
Associazione Radicale
"Adelaide Aglietta"
via Botero, 11/f
10122 TORINO

OGGETTO: Tutela della condizione delle persone detenute nelle carceri del Piemonte. (Rif. intervento di cui alle note prot.n.1695 del 26.07.2012 e prot.n.2310 del 11.10.2012, "per inattuazione della L.R. n.28 del 2 dicembre 2009 – istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale") - Trasmissione copia nota – segnalazione del Difensore Civico.

Con riferimento all'oggetto si provvede a trasmettere in allegato, come richiesto, la nota in oggetto, in prosecuzione dell'intervento conseguente alle istanze 20 luglio 2012 e 2 ottobre 2012 dell'Associazione Radicale "Adelaide Aglietta", unitamente alla sottoscrizione di 99 cittadini detenuti nella Casa circondariale di Asti.

Nel rimanere a disposizione, si porgono i più cordiali saluti.


IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Antonio CAPUTO

Via Dellala, 8
10121 Torino
Tel. 011-5757 387/524
Fax 011- 5757 386

difensore.civico@cr.piemonte.it
difensore.civico@pec.consiglioregionale.piemonte.it
www.cr.piemonte.it

Aderente alla Rete
Europea dei
Difensori Civici





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Ufficio del Difensore Civico

Ill.mo Sig.
Presidente del Consiglio Regionale
On.le Valerio Cattaneo

SEDE

Ill.mo Presidente Coordinatore
della Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle
Regioni e Province Autonome
Via P. Cossa, 41
00193 ROMA

1.10.7.1 / 1/2013A

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



00000026 DC 16/01/2013

p.c. Ill.mo Sig.
Ministro della Giustizia
Avv. Prof. Paola Severino
Via Arenula, 70
00186 ROMA

OGGETTO: Tutela della condizione delle persone detenute nelle carceri del Piemonte. (Rif. intervento di cui alle note prot. n. 1695 del 26.07.2012 e prot. n. 2310 del 11.10.2012, "per inattuazione della L.R. n. 28 del 2 dicembre 2009 - Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale").

Nota-segnalazione del Difensore Civico contenente osservazioni ai sensi degli artt. 3 e 8,3 comma, della L.R. n. 50/1981 e s.m.i., con riguardo alla Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013 ("Affaire Torreggiani et autres c. Italie)

Illustri Presidenti,

richiamiamo preliminarmente le nostre lettere del 26.07.2012 e del 11.10.2012, in copia allegate.

Occasione e motivo di questa nota-segnalazione (in prosecuzione del pregresso intervento conseguente alle istanze pervenute al mio Ufficio in data



20.07.2012 e 2.10.2012 da parte dell'Associazione Radicale "Adelaide Aglietta", unitamente alla sottoscrizione di n. 99 cittadini detenuti nella Casa circondariale di Asti finalizzate a richiedere l'intervento del mio Ufficio relativamente alla questione), sono costituiti dall'importante sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) in data 8.01.2013 ("Affaire Torreggiani et autres c. Italie"- Requetes n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10).


La Corte Europea ha infatti deliberato che con il sovraffollamento delle carceri, definito "strutturale e sistemico", l'Italia viola l'art. 3 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, che vieta la tortura e il trattamento inumano e degradante, in quanto "la detenzione non comporta la perdita dei diritti garantiti dalla Convenzione", stabilendo che lo spazio a disposizione dei detenuti in questione non era conforme nelle prigioni di Busto Arsizio e Piacenza, ad almeno 4 mq. per persona, quale limite e parametro individuato dalla stessa Corte.

La Corte ha altresì affermato che "il sovraffollamento delle carceri in Italia non riguarda solo i detenuti che hanno presentato ricorso, prescrivendo che l'Italia ha un anno di tempo per decidere misure di compensazione in favore dei cittadini vittime del sovraffollamento".

Rileva ancora che, in aggiunta a quello appena accolto con condanna dell'Italia a risarcire il danno, promosso da 7 detenuti a Busto Arsizio e Piacenza, altri cinquecento ricorsi sono stati avviati e che molti altri detenuti in condizioni analoghe ragionevolmente ricorreranno a Strasburgo, e così anche in Piemonte a fronte di condizioni analoghe.

Rileva inoltre, per i fini dell'odierna nota-segnalazione, che la Corte Europea ha stabilito che la mancata predisposizione di misure strutturali idonee a garantire il diritto all'effettività di rimedi non giurisdizionali è suscettibile di determinare obbligazione risarcitoria per danni, in sé e per sé, a carico di chi spetta, ferma restando la necessità di attuare il contenuto di garanzie e di tutele sostanziali non eludibili: e ciò in quanto "una nozione di ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 della Convenzione richiede, da un lato, un esame indipendente e rigoroso di tutte le doglianze sollevate dalla persona che si trova in tale situazione, e dall'altra parte la possibilità di ottenere l'esecuzione delle misure".





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Ufficio del Difensore Civico

Al riguardo, la Corte ha rilevato l'assenza in Italia di rimedi interni dotati "di un sufficiente grado di certezza non solamente in teoria ma anche in pratica, senza di che difettano effettività e accessibilità delle vie interne", osservando che "il mancato funzionamento dei rimedi preventivi nella situazione di sovraffollamento delle carceri è largamente dipendente dalla natura strutturale del fenomeno", non potendosi pretendere "che un detenuto avendo ottenuto una decisione favorevole moltiplichi i ricorsi per ottenere il riconoscimento dei suoi diritti fondamentali al livello e nei rapporti con l'Amministrazione penitenziaria".

Ha inoltre osservato la Corte che "in materia di condizioni di detenzione, i rimedi preventivi e quelli di natura compensatoria devono coesistere ed essere complementari, concludendo che le Autorità nazionali "devono senza ritardo mettere in opera la combinazione di ricorsi con effetti preventivi e compensatori e garantendo realmente una effettiva riparazione delle violazioni della Convenzione, derivanti dal sovraffollamento delle carceri italiane".

Orbene, come noto, l'ordinamento internazionale, a partire dai Principi di Parigi del 1991, attribuisce all'Ombudsman, così come da ultimo ribadito dalla Relazione 327 (2011) e dalla Raccomandazione 309 (2011) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, funzioni pubbliche di intervento "allorquando un individuo è stato lesa da un atto di cattiva amministrazione...questo tema è estremamente vasto: esso include, in particolare, ma senza limitarsi a questo, gli atti illegali e le violazioni dei diritti dell'Uomo".

Gli stessi atti normativi raccomandano agli Stati membri di "garantire che sia rimosso ogni ostacolo giuridico all'istituzione di un servizio dell'Ombudsman efficace e con competenze generali... e di evitare ogni duplicazione di attività".

Riteniamo pertanto doverosa l'odierna segnalazione, in adempimento della funzione propria del Difensore Civico di garante del principio di buona amministrazione e del rispetto dei diritti fondamentali delle persone, così come riconosciuti dalla legislazione di riferimento, giacché secondo i dati della popolazione carceraria in Piemonte, la situazione di sovraffollamento eccede anche nella nostra Regione i limiti del parametro di accettabilità e tollerabilità, incidendo pesantemente sulla condizione umana dei detenuti.



Peraltro, in prosecuzione degli interventi in precedenza dispiegati, a margine indicati, di cui si richiamano tenore, contenuto e finalità, pare necessario che il Consiglio Regionale si faccia carico di ogni consequenziale, connessa ovvero inerente e relativa deliberazione e/o di ogni adempimento di competenza, diretto a consentire la predisposizione di adeguate misure strutturali, capaci di garantire e rendere effettivi i rimedi preventivi specificati dalla Corte.


Quanto sopra rimanendo fermo l'obbligo di interventi strutturali intesi a migliorare anche le condizioni di vita nelle carceri, in attuazione dell'art. 27 della Costituzione, che impone il dovere costituzionale di individuare nella pena uno strumento non meramente afflittivo, bensì finalizzato alla "rieducazione del condannato".

Si ritiene opportuno trasmettere questa segnalazione all'attenzione del Consiglio Regionale del Piemonte, per ogni adempimento di competenza, così come richiamato nelle note di intervento menzionate in epigrafe, nonché, per le finalità di cui sopra, all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome, e dell'illustrissimo Sig. Ministro della Giustizia per ogni più opportuna valutazione e determinazione di competenza, tenutosi anche conto che lo scrivente è in atto Presidente pro-tempore del Coordinamento dei Difensori civici italiani facenti capo alle Regioni e alle Province autonome.

Nel restare a completa disposizione, porgiamo i più cordiali saluti.

IL DIFENSORE CIVICO

Avv. Antonio CAPUTO



All. pag. n.